

Art. 3.

E' consentita la produzione, l'importazione ed il commercio di prodotti di cui all'art. 2 addizionati di altri alimenti con l'eccezione di quelli di origine carnea.

Art. 4.

La farina di soia sgrassata e ristrutturata, di cui all'art. 1 deve essere posta in commercio in confezioni originali chiuse riportanti all'esterno la dicitura « farina di soia sgrassata e ristrutturata ».

Art. 5.

I prodotti di cui all'art. 2 devono essere posti in commercio in confezioni originali e ben chiuse con la dicitura « Alimento (o prodotto) a base di farina di soia sgrassata e ristrutturata aromatizzata al gusto di... ».

Tale dicitura, qualora la denominazione del prodotto sia costituita da un nome di fantasia, deve seguire immediatamente tale nome ed essere riportata in caratteri di stampa uniformi e ben visibili.

Art. 6.

I prodotti di cui all'art. 3 devono essere posti in commercio in confezioni originali e ben chiuse e devono riportare sull'esterno, di seguito all'eventuale denominazione commerciale di fantasia, in caratteri uniformi e ben visibili, la frase « Prodotto (o alimento) a base di farina di soia sgrassata e ristrutturata aromatizzata al gusto di ... » seguita dalla elencazione, negli stessi caratteri, degli alimenti aggiunti.

Art. 7.

I prodotti di cui agli articoli 2 e 3 devono riportare sulle etichette delle confezioni di vendita tutte le indicazioni previste dall'art. 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283; la voce riferentesi alla farina di soia sgrassata e ristrutturata deve essere indicata « farina di soia sgrassata e ristrutturata ».

Deve, inoltre, essere indicata, secondo le norme vigenti, la presenza di aromatizzanti, coloranti e di glutammato monosodico.

Art. 8.

I prodotti a base di farina di soia sgrassata e ristrutturata non devono essere presentati e propagandati come sostitutivi di altre sostanze alimentari; in ogni caso la presentazione del prodotto, la propaganda e l'eventuale denominazione di fantasia non devono trarre in errore l'acquirente circa la natura, sostanza e qualità degli ingredienti.

Art. 9.

Ai prodotti a base di farina di soia sgrassata e ristrutturata non devono essere attribuite proprietà dietetiche.

Art. 10.

I prodotti a base di farina di soia sgrassata e ristrutturata devono rispondere ai requisiti di salubrità previsti dalla legge 30 aprile 1962, n. 283 e alle norme regolamentari di applicazione.

Roma, addì 23 settembre 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(9456)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1970.

Nomina di un membro supplente della commissione consultiva interregionale in materia di programmazione economica.

**IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Visto l'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, relativo alla costituzione della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 27 novembre 1967, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la composizione della predetta commissione;

Vista la nota n. 110/70 in data 7 settembre 1970, con la quale il presidente della giunta regionale dell'Emilia Romagna, sig. Guido Fanti, designa il sig. Radames Stefanini quale rappresentante in seno alla commissione consultiva interregionale;

Ritenuta la necessità di chiamare a far parte, quale membro supplente, della commissione consultiva interregionale il sig. Radames Stefanini;

Decreta:

Articolo unico

Il sig. Radames Stefanini è nominato membro supplente della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica, quale rappresentante della regione Emilia Romagna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1970

Il Ministro: GIOLITTI

(9467)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1970.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa del comune di Montaquila.

**IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO**

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Enel delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Enel;

Vista la domanda in data 27 novembre 1964, con la quale il comune di Montaquila (Isernia) ha chiesto all'Ente nazionale per l'energia elettrica, ai sensi del n. 5 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione dell'esercizio delle attività elettriche esercitate a mezzo della Impresa elettrica comunale, giusta delibera del consiglio comunale n. 36 del 2 novembre 1964;

Vista la delibera n. 27 del 6 settembre 1969, approvata dalla giunta provinciale amministrativa di Campo-